

# Il contributo causale del professionista nelle false comunicazioni sociali

di Anna Bizzarro e Mario Tiboni

**N**ell'affrontare la problematica in esame occorre, in primo luogo, porre in evidenza la natura di reato proprio della fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 2621 C.C.. Dalla lettura della norma, infatti, emerge l'elencazione tassativa dei possibili soggetti responsabili delle false comunicazioni sociali (amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori).

La puntuale e rigorosa indicazione di tutti i potenziali soggetti attivi pone due ordini di questioni. La prima attiene alla possibilità di configurare la responsabilità penale ai

sensi dell'art. 2621 C.C. anche in capo a soggetti che, seppure privi di qualifica formale, siano dotati d'effettivi poteri gestori corrispondenti alle suddette qualifiche. In sostanza, occorre verificare se un individuo che, di fatto, ha esercitato le funzioni proprie dei soggetti elencati nella norma possa essere equiparato, sotto il profilo della responsabilità, ai soggetti stessi. Il tema è stato affrontato soprattutto con riferimento alla figura dell'amministratore di fatto, ovvero di colui che, pur esercitando tutte le funzioni tipiche dell'amministratore, risulta privo di qualsivoglia

Panorama tributario e professionale

201

mandato. In proposito, dottrina e giurisprudenza costante, sul presupposto di non lasciare impuniti taluni riprovevoli comportamenti, hanno ritenuto responsabile l'amministratore di fatto che realizza la condotta tipica di false comunicazioni sociali. Lo stesso è penalmente responsabile in quanto diretto destinatario della norma e non a titolo di concorrente esterno in reato proprio. Del resto, tale orientamento trova conferma nel dettato di cui all'art. 2639 C.C. che condiziona l'estensione della qualifica soggettiva (richiesta per la commissione dei reati societari), relativamente a chi espleta tali funzioni solo di fatto, allo svolgimento continuativo e significativo dei poteri tipici di una data funzione (fatta salva la responsabilità della gestione di fatto rispetto a singole attività).

Altro ordine di problema sollevato dalla natura di reato proprio delle false comunicazioni sociali è la configurabilità d'ipotesi di concorso nel reato di soggetti c.d. estranei. La figura dell'extraneus ricorre in tutti quei casi in cui, esclusa l'investitura formale di poteri gestori tipici e l'esercizio di fatto degli stessi, un soggetto contribuisce alla realizzazione dell'illecito. Esempio emblematico è quello del professionista che coadiuva l'amministratore nella gestione di fondi neri nel bilancio.

Giurisprudenza e dottrina costante, nell'affrontare il problema della possibile prospettazione di un concorso dell'extraneus nei reati propri, reputano che a tal fine è sufficiente che l'intraneo abbia commesso il fatto, che l'extraneus abbia contribuito con il suo apporto causale alla realizzazione dello stesso, che abbia agito con il dolo del fatto tipico e che sia consapevole della qualifica esistente in capo all'intraneo.

Riguardo all'intento fraudolento dell'extraneus, si evidenzia che lo stesso può essere desunto, oltre che dalla conoscenza che costui abbia delle falsificazioni poste in essere, anche da "aggiustamenti tecnici" dallo stesso operati (cfr. Cass. sez. V, n. 6984/2000).

Senza dubbio, uno dei processi di maggiore rilevanza (Trib. Milano 1996) che ha portato alla condanna di un professionista per aver concorso, insieme a soggetti c.d. intranei, a realizzare l'illecito di cui all'art. 2621 c.c., appare quello contro Cusani.

Premessa la commissione del fatto tipico da parte dei soggetti intranei e la consapevolezza dell'imputato circa le qualifiche sociali rivestite da tali individui (emersa dai rapporti costanti con gli stessi), il profilo di maggiore interesse atteneva alla verifica dell'influenza causale di Cusani in merito alla diffusione di false notizie riguardanti i bilanci della Montedison e della Simmont.

L'apporto causale dell'imputato, infatti, si era evinto dalla sua comprovata professionalità e competenza tecnica, rilevante in quanto utilizzata per consigliare e coadiuvare Gardini, uno dei soggetti intranei, circa le modalità d'occultamento d'ingenti somme che erano poi state utilizzate per fini extracontabili. Inoltre, la circostanza che il contributo causale del Cusani non fosse stato evidente al momento della consumazione del reato, ovvero all'atto della redazione del bilancio, non rilevava ai fini della non estensibilità della responsabilità penale all'imputato, in quanto l'occultamento della provvista da lui effettuato non poteva che portare alla realizzazione del falso in bilancio.

Il processo Cusani è, dunque, emblematico delle modalità attraverso le quali la giurisprudenza rende operativa l'estensibilità della responsabilità penale ex art. 2621 c.c. a soggetti che non rivestono le qualifiche indicate nella norma in esame; ovvero o si afferma la responsabilità dell'imputato come intraneo, qualora svolga anche solo di fatto le funzioni proprie dei soggetti tassativamente indicati nella norma, o, attraverso il combinato disposto degli articoli 2621 c.c. e 110 c.p., fatta salva la ricorrenza di tutti i presupposti suindicati, si afferma il concorso dell'extraneus nel reato proprio di false comunicazioni sociali.

IL CASO CUSANI 21-6-96 ANNO 2005